Originale

PROVINCIA DI MATERA

AREA III

Prot.n. 1082 0 3 MAG. 2019
Casella n.....
Pratica n.....
Sottofascicolo n.....

Determinazione n. 896 del 0 3 MAG. 2019

Numero progressivo di settore 65 ***del*** - 2 MAG. 2019

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi dell'art.3 del D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59.
IMPIANTO DI DEPURAZIONE MONTESCAGLIOSO – Località Via Ginosa.

Proponente: Ufficio Ambiente

L'Istruttore	*Il Responsabile di P.O.*	*Il Dirigente*
Marilena Vizziello	Geom. Francesco Malvasi	Dott. Salvatore Vito VALENTINO

La presente proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente o sul suo patrimonio.

Il Dirigente

Premesso che l'Acquedotto Lucano, in qualità di gestore dell'Impianto di Depurazione di Montescaglioso – sito in località Via Ginosa, Codice Fiscale:01522200763, ha presentato in data 08/10/2018 allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Montescaglioso, l'istanza per l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art.3 del D.P.R. del 13 marzo 2013 per lo scarico di acque reflue dell'impianto di depurazione, con scarico finale corpo superficiale fosso naturale – Torrente Gravina;

- il SUAP del Comune di Montescaglioso ha trasmesso alla Provincia di Matera la suddetta istanza, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 10/10/2018 prot.n. 16730;

- **Valutato che** la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale è stata correttamente presentata e corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalle vigenti normative di settore relative agli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione di cui all'art.3, commi 1 e 2 del D.P.R. n.59/2013;

Preso atto che :

-l'art.2, comma 1 lettera b) del D.P.R. n.59/2013 definisce autorità competente "la Provincia quale Ente competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale";

-l'art.2, comma 1, lettera c) definisce "soggetti competenti in materia ambientale le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale"

Ritenuto che sulla base degli esiti dell'istruttoria condotta siano soddisfatti i requisiti tecnici e normativi previsti e che non sussistano vincoli ostativi al rilascio, dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi derll'art.3 del D.P.R. n.59/2013.

Considerato che dalla relazione tecnica si evince che per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, attività ad inquinamento poco significativo le stesse rientrano nelle attività in deroga tra quelle previste dall'allegato IV Parte I di cui all'art.272 comma 1 del D.Lgs.n.152/2006 s.m.i;

Visto il rapporto di analisi effettuato dal Laboratorio S.C.A. in data 14/03/2019, dalle quali si evince che i parametri esaminati rientrano nei limiti della Tabella 3 allegatoV del D.Lgs. n.152/2006, allegati alla Parte Terza;

Vista la delibera di G.R. 689 del 22/6/2016 "linee guida in materia di Autorizzazione Unica Ambientale" all'allegato 1 del punto2 l'AUA prevede l'accorpamento in un unico provvedimento autorizzativo dei titoli abilitativi e alla lettera h) ai sensi dell'art.3 comma 1 , quale titolo compreso nell'AUA nei casi in cui l'attività è soggetta anche ad altri titoli abilitativi di cui al comma1 del citato articolo 3;

Visto l'art.107, commi 1-2- del decreto Legislativo 267/2000;

Visto che la Giunta Provinciale, con Deliberazione n.218 del 25/10/2001, ha approvato gli indirizzi per la tutela delle acque, demandando al Dirigente l'atto autorizzatorio;

Vista la disposizione di cui all'art.107 del D.Lgs.vo 18.08.2000,n.267 e s.m.i., in ordine alle funzioni,alle prerogative ed alle responsabilità dei dirigenti;

Vista l'annotazione del Dirigente dell'Area Finanziaria secondo il quale il presente provvedimento non comporta effetti diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria della Provincia o sul suo patrimonio:

Dato atto che l'istruttoria formale per l'autorizzazione è stata regolarmente esperita dall'Ufficio Ambiente;

Dato atto della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente provvedimento;

D E T E R M I N A

1)Di adottare, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 del D.P.R. del 13 Marzo 2013, n.59 l'Autorizzazione Unica Ambientale relativo allo scarico di acque reflue, provenienti dall'impianto di depurazione, sito in località Via Ginosa, nel Comune di Montescaglioso, in favore dell'Acquedotto Lucano S.p.a. per la durata di anni quindici (15), che decorrono dalla data del rilascio del provvedimento al gestore dell'impianto da parte del SUAP, nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni sottoelencate:

-) I reflui depurati dovranno essere immessi nel corpo idrico recettore corpo sueprficiale, nel rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dalla Tab 1 Allegato V alla Parte Terza del D.Lgs.n. 152/2006 del 03/04/2006, per i parametri BOD,COD e Solidi Sospesi e, per le restanti sostanze, quelli di Tabella 3 della colonna "scarichi in acque superficiali";

-) Il gestore dell'impianto dovrà istituire il registro di carico e scarico dei fanghi ai sensi del D.Lgs.n.152/2006;

-) Il gestore dell'impianto deve predisporre **mensilmente**, per il periodo di attività, gli opportuni controlli onde verificare che i parametri rientrino nei limiti della normativa vigente, e con riferimento al parametro Escherichia coli il valore consigliato va inteso in 5.000UFC/100ml e trasmettere copia all'Ufficio Ambiente, con spese derivanti a carico dello stesso;

-) Il gestore dell'impianto deve conferire a ditte autorizzate i fanghi prodotti nell'impianto e acquisire dalle stesse copia del documento di trasporto (4^ copia del formulario di identificazione del rifiuto) ai sensi del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i.;

In caso di modifiche, ristrutturazioni o ampliamenti si richiama all'osservanza di quanto dettato all'art.n.124, comma 12, del D.Lgs. n.152/2006;

-) La mancata osservanza delle prescrizioni di cui sopra comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa;

-) Ai sensi dell'art.124, comma 2, l'autorizzazione è rilasciata al gestore dell'impianto da cui origina lo scarico. Pertanto, in caso di variazione si dovrà richiedere una nuova autorizzazione;

-) La presente autorizzazione si intende accordata, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela delle acque;

-) La presente autorizzazione non sostituisce ad ogni effetto eventuali altre autorizzazioni di competenza di altri Enti o Uffici;

2)Di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'art.2 comma 1, lettera a) , del D.P.R. n.59/2013 sostituisce esclusivamente i seguenti titoli:

-) autorizzazione allo scarico di acque reflue provenienti dall'impianto di depurazione sito in località Via Ginosa, nel Comune di Montescaglioso, di cui alla Parte Terza del D.Lgs.n.152/2006 n.152;

-) che l'impianto suddetto rientra per le emissioni in atmosfera per impianti e attività in deroga art.272 comma 1 tra quelle previste dall'allegato IV Parte I di cui all'art.272 comma 1 del D.Lgs.n.152/2006 s.m.i;

-) di stabilire che il gestore dovrà effettuare una verifica strumentale dell'impatto acustico ad impianti in funzione a massimo regime, entro il termine di sei mesi dal rilascio del presente provvedimento. Le successive misurazioni dovranno essere effettuate con periodicità Biennale e/o in caso di modifiche sostanziali dell'impiantistica. Qualora la verifica rilevi un superamento dei limiti previsti dal D.P.C.M. 01/03/1991 valido in quanto mancante la zonizzazione acustica comunale ai sensi della Legge 447/1995), è fatto obbligo di realizzare entro i successivi 6 mesi adeguati interventi di mitigazione e di abbattimento dell'impatto acustico;

2) di trasmettere il presente atto, per gli adempimenti di competenza ai sensi del D.P.R. n.59/2013, al SUAP del Comune di Montescaglioso, il quale rilascerà il provvedimento conclusivo.

3) La presente autorizzazione deve essere sempre conservata in copia conforme presso l'impianto, unitamente alla relazione tecnica, agli schemi impiantistici e alle planimetrie presentate a corredo dell'istanza, a disposizione degli Enti preposti ai controlli di loro competenza,

4) La domanda di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza,

5) Eventuali modifiche dell'attività o dell'impianto potranno essere adottate solo nel rispetto di quanto previsto all'art.6 del D.P.R. n.59/2013,

6) Qualora si intenda effettuare una modifica sostanziale si dovrà pertanto presentare preventivamente una domanda di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art.4 del D.P.R. n.59/2013;

7) Di dare inoltre atto che la presente determinazione, deve essere inserita nella Raccolta delle Determinazioni tenuta presso l'Ufficio Segreteria Generale, previa numerazione definitiva e protocollazione informatica;

Il Dirigente
Dott. Salvatore Vito VALENTINO